



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

**AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI
DI PRE E POST SCUOLA
AA.SS. 2026/2027 – 2027/2028**

Sommario

ART. 1 – OBIETTIVI E OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE	3
ART. 4 – CLAUSOLA SOCIALE.....	4
ART. 5 – SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE.....	4
ART. 6 – LOCALI E ATTREZZATURE	4
ART. 7 –PERSONALE	5
ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	5
ART. 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E ULTERIORI PRESCRIZIONI.....	6
ART. 10 – QUOTE A CARICO DELL’UTENZA	7
ART. 11 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)...	7
ART. 13 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	8
ART. 14 – RESPONSABILITÀ CIVILE	8
ART. 15 – ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	9
ART. 16 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 17 – CONTROLLI SUL SERVIZIO.....	9
ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO.....	9
ART. 19 – RECESSO	9
ART. 20 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO	9
ART. 21 –CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 22 – CONTROVERSIE.....	9
ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI	10

ART. 1 – OBIETTIVI E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

I servizi oggetto della concessione rispondono ad esigenze sociali particolarmente avvertite dalle famiglie ove entrambi i genitori lavorano e si inseriscono in una politica sociale di sostegno alla famiglia.

I servizi sono istituiti per gli alunni delle scuole che hanno necessità di anticipare l'ingresso e, comunque, prima che si attivi il servizio di accoglienza da parte delle scuole ovvero di ritardare l'uscita. Possono usufruire del servizio gli alunni i cui genitori ne facciano specifica richiesta.

I servizi concernono i seguenti compiti:

- accoglienza
- sorveglianza
- svolgimento di attività ludico-ricreative e studio assistito.

Il concessionario dovrà curare con modalità informatiche la raccolta delle iscrizioni al servizio, la loro accettazione e la riscossione della tariffa per gli utenti.

L'attivazione effettiva di ciascun servizio è subordinata, di anno in anno, alle richieste da parte delle famiglie, in numero medio minimo di dodici utenti per ciascuno dei tre servizi (pre scuola primaria, post scuola primaria e post scuola secondaria di primo grado). In caso di mancata attivazione per carenza del numero di richieste, nulla è tenuto a corrispondere il Comune a favore del concessionario.

Per ciascun servizio si richiede la presenza di almeno un operatore (addetto assistenza B1 ovvero educatore D1) ogni 25 iscritti.

Il Comune metterà a disposizione, di intesa con l'Istituto, locali idonei per lo svolgimento dei servizi.

Tali servizi dovranno svolgersi nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità indicate negli articoli successivi e in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale adibito agli stessi.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Il servizio si svolgerà da settembre a giugno di ogni anno, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, sulla base del calendario scolastico.

L'inizio e il termine del servizio potranno essere discrezionalmente differiti dall'Amministrazione comunale rispetto al calendario scolastico fissato dagli Organi Scolastici competenti in considerazione delle proprie esigenze organizzative.

Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Alla fine del periodo l'affidamento scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso o diffida.

ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del Codice, è stato calcolato stimando il fatturato annuo del Concessionario, moltiplicandolo per la durata del contratto, quale corrispettivo dei servizi oggetto della Concessione.

Sulla base di tale calcolo il fatturato presunto è pari ad euro 13.500,00 per ciascun anno.

Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra delineate, il valore del Contratto, per tutta la durata della Concessione, stimato dall'Ente Concedente, risulta pari ad euro 27.000,00.

Nell'anno scolastico 2025/2026, i servizi sono stati organizzati con il seguente assetto con le correlate rette:

SCUOLA PRIMARIA: SERVIZIO PRE-SCUOLA: dal lunedì al venerdì 7:30-8:20	TARIFFA
Frequenza annua	€ 220,00
Frequenza annua per ogni figlio oltre al primo	€ 190,00

SCUOLA PRIMARIA SERVIZIO POST-SCUOLA: dal lunedì al venerdì 16:20-17:30	TARIFFA
Frequenza annua	€ 220,00
Frequenza annua per ogni figlio oltre al primo	€ 190,00
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SERVIZIO POST-SCUOLA (studio assistito): martedì e giovedì 13:05-16:20	TARIFFA
Frequenza annua	€ 220,00
Frequenza annua per ogni figlio oltre al primo	€ 190,00

A titolo di corrispettivo viene riconosciuto al Concessionario il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto riscuotendo direttamente le quote relative a carico dell'utenza, con l'assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

Il Concessionario ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al recupero dei corrispettivi dovuti e non pagati dagli utenti morosi e rimangono a carico del medesimo le somme non riscosse, senza possibilità di esigere indennizzo alcuno da parte del Comune, come anche nel caso in cui uno o più servizi non potessero essere attivati per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti di cui all'art. 1.

Il Concessionario dovrà conformarsi, nello svolgimento del servizio, ai principi tipici della Pubblica Amministrazione, di trasparenza, corretta gestione e rispetto della particolare tipologia di utenza.

ART. 4 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di assicurare la continuità del servizio, il Concessionario, in sede di gara, si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione operativa già impiegato dal precedente affidatario, salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione della ditta aggiudicataria subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

ART. 5 – SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

La concessione ha per oggetto i seguenti servizi:

- a) servizio di "pre-scuola": quale attività di accoglienza e sorveglianza dei bambini iscritti, in un orario anticipato rispetto all'avvio delle lezioni curricolari del mattino, per cinque giorni settimanali. I bambini saranno accolti in uno spazio accordato con l'istituto ed intrattenuti con brevi momenti ludici organizzati.

Gli operatori prenderanno in consegna dai genitori i minori all'inizio del servizio e ne saranno responsabili sino al loro affidamento alle insegnanti delle classi di appartenenza.

- b) servizio di "post-scuola": quale attività di accoglienza e sorveglianza dei bambini in un orario successivo rispetto al termine delle lezioni curricolari del pomeriggio, del plesso interessato, per cinque (scuola primaria) ovvero due (scuola secondaria di primo grado) giorni settimanali. I bambini saranno accolti in uno spazio accordato con l'istituto ed intrattenuti con momenti ludici organizzati ovvero per lo studio assistito per la scuola secondaria.

Gli operatori prenderanno in consegna i minori dagli insegnanti, al termine delle regolari lezioni, e ne saranno responsabili fino al momento del loro affidamento ai genitori.

Il servizio di Pre Scuola potrà interessare gli alunni della Scuola Primaria Nino Costa mentre quello di Post Scuola potrà interessare sia la Scuola Primaria, sia la Scuola Secondaria di Primo Grado Don Milani.

Tali servizi dovranno essere espletati ai patti, termini e condizioni di seguito specificati.

ART. 6 – LOCALI E ATTREZZATURE

Il Concessionario si obbliga ad usufruire degli spazi in uso con la dovuta diligenza e non potrà

concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso. Si impegna al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza/antincendio e primo soccorso.

Il Concessionario deve impegnarsi a usare i locali con ogni cura e diligenza, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, rispondendo altresì direttamente nel caso di danneggiamenti che dovessero verificarsi per sua colpa o incuria. Qualora si ravvisassero danni ai predetti beni dovuti a incuria e/o disattenzione del personale, anche nella sua attività di sorveglianza dei bambini iscritti ai servizi, questi danni verranno stimati e addebitati al Concessionario.

Il Concessionario dovrà segnalare tempestivamente al Comune ogni danno, guasto, malfunzionamento e qualsiasi altro inconveniente che dovesse rilevare presso le scuole relativamente a locali, adiacenze, accessioni e pertinenze costituenti la sede di svolgimento delle attività scolastiche integrative, in conseguenza di fatti e comportamenti non imputabili al Concessionario stesso, affinché il Comune stesso possa provvedere ai dovuti interventi e al ripristino delle normali condizioni di uso delle sedi interessate.

Tali segnalazioni saranno effettuate per iscritto, anche via e-mail, e dovrà essere indicata la persona o le persone che hanno per prime rilevato i fatti o le situazioni per le quali la segnalazione viene effettuata.

Nei casi più urgenti, dette segnalazioni potranno essere fatte anche telefonicamente, ma dovranno comunque essere successivamente regolarizzate con le modalità di cui al periodo precedente e dovrà essere fatta menzione del giorno, ora e persone che hanno effettuato e ricevuto la telefonata. In caso di omissione delle predette segnalazioni, il Concessionario sarà pienamente responsabile, in sede civile e penale, di tutti i danni che potessero eventualmente verificarsi e delle relative conseguenze.

ART. 7 – PERSONALE

Il rapporto numerico richiesto tra operatori e bambini iscritti, per il Pre-Post Scuola è 1:25. Si considerano comunque accettabili oscillazioni massime del 15%.

L'ammontare complessivo annuale effettivo delle ore di servizio richieste corrisponderà al fabbisogno di prestazioni che verrà a determinarsi in conseguenza dell'assetto organizzativo che il servizio assumerà effettivamente.

Per assicurare le prestazioni contrattuali di cui al presente Capitolato la Ditta concessionaria dovrà disporre sempre di idonee ed adeguate risorse umane. Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta concessionaria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico della concessionaria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

La Ditta concessionaria è tenuta all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il soggetto Concessionario, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, si impegna senza eccezione alcuna a:

- dare corso del servizio Pre-Post Scuola dal momento dell'inizio delle attività, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato;
- garantire la continuità dei servizi prestati e il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- svolgere i servizi e le attività definiti con il presente Capitolato con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata dell'affidamento, nel rigoroso rispetto delle prestazioni, modalità, indicazioni e prescrizioni;
- comunicare il nominativo e i recapiti - telefonico/cellulare e email – di un referente che possa essere interpellato in caso di necessità e sia in grado di raggiungere tempestivamente gli uffici comunali e il plesso scolastico interessato;

- fornire al Comune, prima dell'inizio del servizio, gli elenchi nominativi con le rispettive qualifiche delle unità di personale che intende impiegare nell'attività e per le eventuali sostituzioni;
- assicurare, in caso di eventuali assenze del singolo dipendente, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediatamente le sostituzioni con personale idoneo;
- dotare il personale di tesserino di riconoscimento personale;
- assicurare ad ogni figura professionale impiegata adeguata formazione professionale;
- applicare, nei confronti del personale occupato dei servizi in oggetto, i vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e gli eventuali accordi integrativi degli stessi, e osservare le leggi vigenti e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, medicina, sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- provvedere a svolgere attività di promozione dei servizi affidati attraverso il proprio sito web;
- provvedere alla gestione delle iscrizioni mediante un proprio sistema informatizzato da attivarsi con congruo anticipo rispetto al formale inizio delle attività didattiche e fornendo un'adeguata informazione preventiva all'utenza in ordine al funzionamento del sistema;
- fornire adeguata assistenza telefonica agli utenti in sede di iscrizione e per eventuali certificazioni fiscali della spesa;
- trasmettere al Comune un rendiconto sintetico dell'andamento dei servizi e dei relativi risultati economici.

ART. 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E ULTERIORI PRESCRIZIONI

Il personale del Concessionario per l'espletamento dei servizi affidati in concessione dovrà:

- uniformarsi a tutte le norme e disposizioni comunali non incompatibili con il presente Capitolato, compresi gli obblighi di comportamento previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pecetto Torinese*", pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.pecetto.to.it, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice";
- mantenere il segreto su fatti o circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale, nonché alla tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679;
- partecipare a tutti gli incontri programmati dall'Ufficio competente, collaborando al fine di consentire la verifica dell'erogazione dei servizi nonché a fornire indicazioni finalizzate a migliorarne la qualità;
- non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di riabilitazione. Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori ovvero per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 undecies, né dovrà essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere in maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

I requisiti richiesti al personale impiegato nel servizio in fase di accesso all'affidamento, dovranno essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione dell'affidamento stesso.

L'Affidatario e l'operatore sono responsabili solidamente per danno causato al minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del C.C., esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Qualora in corso di esecuzione del contratto, risulti che il personale impiegato nel servizio sia

indagato per i reati di cui agli articoli 571 e 572 del Codice penale, l'Affidatario provvederà alla sua immediata sostituzione.

In caso di assenza del proprio personale per qualunque motivo (ferie, malattie, ecc.), il Concessionario assicura il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale, istruito e formato a propria cura e spese, in possesso della stessa qualifica. Inoltre, per garantire continuità all'utenza, dovrà impiegare, almeno per le sostituzioni programmabili, sempre lo stesso personale.

Qualora il Comune dovesse richiedere la sostituzione dell'operatore (a seguito dell'inidoneità fisica, verificata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla Legge, o dell'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi o a seguito di inosservanza degli obblighi di riservatezza nell'espletamento del servizio) il Concessionario è tenuto a provvedervi entro 10 giorni o, in casi gravissimi, con effetto immediato con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

ART. 10 – QUOTE A CARICO DELL'UTENZA

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa, che rappresenta il corrispettivo per il servizio offerto, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, sulla base dell'offerta pervenuta, da corrispondere in un'unica soluzione in misura anticipata a copertura completa del costo del servizio; le tariffe non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza o in conseguenza di frequenza ridotta.

Le tariffe verranno incassate direttamente dal concessionario, il quale dovrà, a fine anno scolastico, dare rendiconto completo al Comune degli incassi avvenuti e di eventuali casi di morosità.

Nessuna ulteriore somma sarà dovuta dal Comune al concessionario per la gestione del servizio.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente dalle famiglie le quote relative ai servizi di Pre-Post Scuola a carico delle stesse. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo il Concessionario dagli obblighi ed oneri ad esso derivanti dal presente Capitolato.

Con l'incasso dei corrispettivi riscossi dagli utenti a cura del Concessionario, si intende interamente compensato di tutto quanto espresso dal presente Capitolato.

Il Concessionario non potrà rivalersi in alcun modo sul Comune per gli eventuali casi di morosità nella quota dovuta dagli utenti. Le procedure di riscossione delle tariffe da utenti morosi sono ad esclusivo carico del Concessionario e nessun risarcimento potrà essere richiesto al Comune in caso di mancata riscossione, come anche nel caso di mancata attivazione di uno o più servizi per il mancato raggiungimento del numero minimo indicato all'art. 1.

ART. 11 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Pecetto Torinese è finalizzato esclusivamente alla gestione della procedura di gara, nonché alla stipula ed esecuzione del contratto di concessione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Le informazioni di dettaglio sui trattamenti effettuati dal Comune sono contenute nell'informativa privacy disponibile sul sito istituzionale e presso gli uffici comunali, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

Il trattamento dei dati da parte del Comune si fonda sull'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e sull'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, in quanto necessario per adempiere a obblighi di legge e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico connessi alle funzioni istituzionali dell'Ente.

I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento

delle predette finalità e nel rispetto delle norme sulla conservazione degli atti amministrativi

Il Concessionario assume il ruolo di titolare autonomo del trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi e di eventuali terzi coinvolti nell'erogazione dei servizi, provvedendo a fornire agli interessati idonea informativa e a garantire l'esercizio dei loro diritti.

Il Concessionario si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali.

Il Concessionario non potrà comunicare o diffondere a terzi i dati personali degli utenti, salvo i casi previsti da disposizioni normative o da provvedimenti delle competenti autorità, nonché nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per la tutela dell'incolumità o della sicurezza degli interessati.

Alla scadenza della concessione, o in caso di cessazione anticipata, il Concessionario uscente è tenuto a garantire la continuità del servizio collaborando con il Concessionario subentrante.

A tal fine, dovrà mettere a disposizione del subentrante, con modalità sicure e nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy, tutti i dati e le informazioni personali degli utenti strettamente necessari per assicurare la prosecuzione del servizio.

Tale trasferimento avviene quale obbligo contrattuale e per motivi di interesse pubblico rilevante, fermo restando che ciascun Concessionario rimane titolare autonomo dei trattamenti effettuati nel rispettivo periodo di gestione.

Al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario uscente non conserverà ulteriormente i dati degli utenti, fatto salvo quanto previsto dalla legge per obblighi di conservazione.

ART. 13 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Il Concessionario dovrà presentare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in favore degli operatori e addetti alle attività; copia delle polizze assicurative, da stipulare con gli istituti preposti e/o con primaria impresa, dovrà essere consegnata in copia al Comune.

Tutto il personale del Concessionario dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (D.P.I.) di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

ART. 14 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dall'attività di operatori, bambini e ragazzi iscritti ai servizi in caso di infortunio o danni causati a cose o persone arrecati a terzi e al Comune.

Il Concessionario ha l'obbligo provvedere, a proprie spese, a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi, ossia verso gli utenti del servizio e qualsiasi altra persona che si trovi nei locali indicati per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone e una polizza infortuni dei minori iscritti al servizio.

Nella polizza di assicurazione dovrà essere esplicitamente indicato che i minori sono considerati terzi tra loro.

La predetta polizza assicurativa dovrà prevedere almeno i seguenti massimali:

- massimale RCT (danni fisici e materiali cagionati a terzi): almeno € 3.000.000,00 (tremilioni);
- massimale RCO (danni fisici cagionati a prestatori di lavoro): almeno € 2.000.000,00 (duemilioni).

Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune concedente almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto di concessione.

In relazione a quanto previsto nel presente articolo, il Comune affidante rimane espressamente sollevato da ogni e qualsiasi conseguente responsabilità.

Sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 15 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

In relazione al presente Capitolato, il Comune di Pecetto Torinese si impegna a fornire e costituiscono beneficio a favore della Ditta concessionaria la messa a disposizione dei locali e dei relativi servizi ed utenze.

ART. 16 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare all'affidatario apposita diffida a mezzo PEC, invitandolo ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire l'efficienza del servizio. Ove siano accertati ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario ovvero altri inadempimenti, e salvi comunque i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare una penale la cui entità potrà variare da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 2.000,00 in rapporto all'entità delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

ART. 17 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico del Concessionario nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione comunale potrà ordinare ad altra Ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi sul Concessionario.

ART. 19 – RECESSO

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

ART. 20 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 22 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, che non sia stata risolta consensualmente o in via amministrativa, sarà deferita all'autorità giudiziaria

competente per territorio.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale;
- dal D.Lgs. 36 del 31.03.2023, limitatamente agli articoli applicabili trattandosi di concessione di servizio.

La concessione è altresì soggetta al rispetto delle disposizioni del codice civile e di tutte quelle vigenti in materia.

Il concessionario è tenuto, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale, anche indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.